



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 27.03.2012

COPIA

Oggetto: Determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria nell'anno 2012.

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di marzo, nella sede comunale, alle ore 10:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PILI ALDO	P	MELONI PIER PAOLO	P
ANGIONI GIANCARLO	P	MURA ANTONIO	P
ANGIONI CARLO	P	MURA MICHELA	A
BULLITA MASSIMILIANO	P	PINTUS CARLO	P
CARA ABRAHAMO	P	PERRA IGNAZIO	P
CAU PAOLO	P	PISU FABIO	A
COSSA ALESSANDRO	A	PODDA GIOV. FRANCESCA	P
FARRIS ONOFRIO OTTAVIO	P	SECCI MARIA PAOLA	P
FARRIS ELIO	P	SERRA FRANCESCO	P
LEDDA VALENTINA	A	ZANDA ELISEO	P
LOI NATALINO	P		

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 4

Il Presidente ANGIONI GIANCARLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.

Risultano presenti gli assessori: CRISPONI, BULLITA, PIZANTI, PIRAS, MELONI E CARDIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214, che anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, alle disposizioni dello stesso articolo 13 e alle disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, in quanto espressamente richiamate;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata nell'anno 2015;

Considerato che, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 sopraccitato, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

Considerato, inoltre, che ai sensi del successivo comma 7, l'aliquota per il calcolo dell'imposta sull'abitazione principale è stabilita nello 0,4 per cento, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

Rilevato, infine, che ai sensi del successivo comma 8, l'aliquota per il calcolo del tributo sui fabbricati rurali ad uso strumentale è stabilita nello 0,2 per cento con possibilità di riduzione fino allo 0,1 per cento;

Considerato che ai sensi del comma 9, i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali e costituenti beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; immobili locati);

Preso atto che, ai sensi del comma 10, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 200,00 euro;

Tenuto conto che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, e che in tal caso non è possibile stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari);

Tenuto conto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6,

comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/1992 (soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale);

Evidenziato che:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;
- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;
- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Considerato che in materia di imposta comunale sugli immobili l'Ente applicava negli ultimi anni l'aliquota del 5,75 per mille per tutti gli immobili ad eccezione delle aree edificabili, per le quali l'aliquota vigente era pari al 4,5 per mille, con un gettito riferito all'anno 2010 di 2.260.972,09 euro e di 2.283.976,11 riferito all'anno 2011 (dati parziali, calcolati al 31/12/2011);

Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'imposta municipale propria e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore del comune rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste dalla legge;

Ritenuto, pertanto, di deliberare l'applicazione, per l'anno 2012, primo anno di vigenza del nuovo tributo, delle aliquote e detrazioni base stabilite dalla legge;

Calcolato prudenzialmente in 2.300.000,00 euro il gettito dell'imposta municipale propria ad aliquote base, sostanzialmente in linea rispetto al gettito ICI conseguito nell'anno 2010 e nell'anno 2011;

Richiamato il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007) che prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 21 dicembre 2011, che differiva l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31 marzo 2012;

Visto l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. n. 216/2011, convertito in legge n. 14/2012, che differisce i termini per l'approvazione dei bilanci degli enti locali al 30 giugno 2012;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Preso atto dell'esposizione del Sindaco, Pili, e degli interventi dei consiglieri Zanda, Cau, Bullita, Secci, Farris Elio, Perra, Mura Antonio, nonché del Segretario Generale, del Responsabile del Settore finanziario e del Settore Tributi e contenzioso e del presidente del Collegio dei revisori dei conti, che si riportano nel verbale di seduta;

Viene messo in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Perra inerente l'applicazione dell'imu per l'abitazione principale: viene proposto di determinarla allo 0.2 per cento anziché allo 0,4 per cento;

Si dà atto che sull'emendamento risultano acquisiti i pareri dei responsabili del settore tributi e contenzioso, finanziario e del collegio dei revisori dei conti;

Si dà atto che risulta assente il consigliere Cau;

Con votazione unanime, espressa dai n. 16 consiglieri presenti e votanti viene approvato l'emendamento;

Si dà atto che si allontanano i consiglieri Farris O. Onofrio e Secci;

Viene messo in votazione l'emendamento presentato dal Sindaco, a nome della Giunta, inerente l'applicazione dell'aliquota dello 0,58 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Si dà atto che sull'emendamento risultano acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili del settore tributi e contenzioso, finanziario e del collegio dei revisori dei conti;

Con votazione unanime, espressa dai n. 14 consiglieri presenti e votanti viene approvato l'emendamento;

Viene messo in votazione l'emendamento presentato dal Sindaco inerente l'applicazione dell'aliquota dello 0,58 per cento per le aree edificabili;

Si dà atto che sull'emendamento risultano acquisiti i pareri dei responsabili del settore tributi e contenzioso, finanziario e del collegio dei revisori dei conti;

Con votazione unanime, espressa dai n. 14 consiglieri presenti e votanti viene approvato l'emendamento;

Dopodichè, messa in votazione la proposta, così come emendata;

Con votazione unanime, espressa dai n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria nell'anno 2012 :

- 0,2 per cento per l'abitazione principale;
- 0,58 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- 0,58 per cento per le aree edificabili;
- 0,76 per cento per tutti gli altri immobili ad eccezione dei fabbricati rurali e strumentali;
- 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali;

Di dare atto che le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 sono le stesse stabilite dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011,

convertito in legge n. 214/2011, vale a dire:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 200,00 euro;

Di stimare, in seguito all'approvazione degli emendamenti soprariportati, in 2.179.000,00 euro il gettito complessivo dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

Di rinviare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, all'apposito Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria;

Di incaricare la Responsabile del settore tributi e contenzioso degli adempimenti riguardanti la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del presente Regolamento, entro i termini stabiliti dal comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011;

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime, espressa dai n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D. Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 07/03/2012

IL RESPONSABILE
F.TO ANNA FRANCA PISANU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO GIANCARLO ANGIONI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/03/2012 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **12/04/2012** al **27/04/2012** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 12/04/2012, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 27/04/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.04.2012